

**PROTOCOLLO D'INTESA
IN MATERIA
GESTIONE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI
OGGETTO DI CONFISCA DEFINITIVA
NEI CASI CONTEMPLATI
DALL'ARTICOLO 86 DISP. ATT. C.P.P.**

TRA

IL TRIBUNALE DI MONZA

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MONZA

IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA di MONZA BRIANZA

LA DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante *“Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”*;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante *“Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”*;

VISTO il R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, recante *“Approvazione del testo definitivo del Codice penale”*;

VISTO il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante *“Approvazione del codice di procedura penale”*;

VISTO l'articolo 104-bis (rubricato *“Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio”*) nonché l'articolo 86 (rubricato *“Vendita o distruzione delle cose confiscate”*) del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, a mente del quale: *“1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. Il compimento delle operazioni*

di vendita può essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili. 1-bis. Qualora sia stata disposta una confisca per equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l'esecuzione si svolge con le modalità previste per l'esecuzione delle pene pecuniarie, ferma la possibilità per il pubblico ministero di dare esecuzione al provvedimento su beni individuati successivamente. 2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria che ha eseguito il sequestro";

VISTI gli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, in materia di delega delle operazioni di vendita;

VISTO l'articolo 159 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, rubricato "*Istituti autorizzati all'incanto e alla amministrazione dei beni*";

VISTI il D.M. 11 febbraio 1997, n. 109, recante "*Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie*" e il D.M. 15 maggio 2009, n. 80, recante "*Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati*";

VISTO l'articolo 179-ter disp. att. c.p.c., rubricato "*Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e, in particolare, l'articolo 15, comma 1;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e, in particolare, gli articoli 10, 57, 62, 64 nonché l'articolo 65, concernente la definizione delle competenze dell'Agenzia del Demanio, tra cui rientrano "... *l'amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del*

patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili..." nonché "... la gestione dei beni confiscati...", da intendersi riferita ai beni immobili, come stabilito dall'articolo 3, comma 18, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135) il quale specifica che "le disposizioni di cui all'ultimo periodo sono da intendersi riferite alla gestione dei beni immobili, fatta salva la competenza, prevista da normativa speciale, di altri soggetti pubblici";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", e, in particolare, l'articolo 10;**VISTO** il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*" e, in particolare, l'articolo 110, rubricato "*L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*";

VISTA la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante "*Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 14;

RITENUTO opportuno prevedere procedure condivise concernenti la destinazione, la vendita ovvero la distruzione dei beni oggetto di confisca definitiva, con la finalità di assicurare, nell'ambito del quadro normativo vigente, una gestione quanto più efficiente possibile degli stessi a vantaggio delle finanze pubbliche, prevedendo, da un lato, la riduzione degli oneri inerenti alla loro custodia e conservazione e, dall'altro lato, la massima valorizzazione economica in caso di eventuale cessione

CONVENGONO:

Articolo 1

(Finalità)

1. Il presente Protocollo d'intesa è finalizzato alla standardizzazione e alla razionalizzazione, nel rispetto del quadro normativo vigente, di talune prassi volte alla valorizzazione economica dei beni oggetto di confisca definitiva, nelle ipotesi in cui l'articolo 86 disp. att. c.p.p. prevede, in via alternativa, la possibilità per il giudice di disporre la vendita, una specifica destinazione ovvero la distruzione.

Più in dettaglio, le procedure in argomento attengono ai beni oggetto di confisca definitiva, nella forma diretta o per equivalente, disposta per reati diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p.

2. Le prassi di cui al primo comma - tracciate di concerto tra le istituzioni interessate dall'intesa - sono volte a garantire, da un lato, la migliore valorizzazione economica in caso di alienazione dei beni oggetto di ablazione definitiva e, dall'altro, la riduzione degli oneri connessi alla loro custodia, conservazione e mantenimento nell'ipotesi in cui non risulti possibile la loro vendita ovvero una loro proficua destinazione od utilizzazione per finalità pubbliche.

Articolo 2

(attività preliminari)

1. In ogni procedimento in cui il Tribunale di Monza dispone la confisca senza individuare il bene da confiscare, l'Ufficio Esecuzione della Cancelleria trasmette gli atti alla Procura della Repubblica.

2. La Procura della Repubblica, anche avvalendosi della Guardia di Finanza, individua i beni da confiscare anche fra quelli in sequestro e dispone la trascrizione o l'iscrizione del vincolo, ove si tratti di quote societarie, di beni mobili registrati o di immobili, sui relativi registri.

3. Nel caso in cui vi sia in sequestro del denaro contante o somme depositate su conti correnti, l'Ufficio esecuzione del Tribunale di Monza provvede a incamerare questi valori direttamente al FUG.

4. Nel caso in cui la polizia giudiziaria, nel corso dell'attività di individuazione dei beni da confiscare, accerti l'esistenza di denaro o di somme depositate su conti correnti e in tutti i casi in cui il denaro venga messo a disposizione direttamente dal

condannato, tali valori vengono versati direttamente al FUG, tramite la Segreteria della Procura della Repubblica. Di tali operazioni viene data comunicazione all'Ufficio esecuzione del Tribunale.

Nei casi in cui la confisca riguardi titoli, quote sociali, beni mobili o immobili si procede secondo le disposizioni degli articoli che seguono e anche in base ad eventuali protocolli e/o direttive fra Procura della Repubblica e Guardia di Finanza.

Articolo 3

(Beni culturali)

1. In caso di confisca definitiva di beni culturali (qualificati come tali *ex lege* o per i quali sia già stata rilasciata dal Ministero della Cultura la dichiarazione di interesse culturale prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 42/2004) ovvero di beni potenzialmente qualificabili come culturali, la Cancelleria, previa autorizzazione del giudice, interessa il Ministero della Giustizia, allo scopo di avviare contatti con il Dicastero della Cultura affinché:

a. sia accertato lo *status* di bene culturale ovvero richiesta, in caso di incertezza, la valutazione dell'interesse culturale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 42/2004, anche ai fini dell'eventuale rilascio della dichiarazione di cui al successivo articolo 13 di tale provvedimento normativo;

b. siano fornite, in caso si tratti effettivamente di beni culturali, indicazioni circa le possibili destinazioni degli stessi, il regime di alienabilità ad essi applicabile ai sensi dell'articolo 53 e seguenti del decreto legislativo n. 42/2004, nonché su eventuali specifiche disposizioni in materia di tutela afferenti alla loro custodia ed utilizzazione.

2. Laddove, a seguito dell'interlocuzione di cui al comma 1 tra il Ministero della Giustizia e quello della Cultura, emerga che le cose confiscate a titolo definitivo sono beni culturali:

a. inalienabili ai sensi degli articoli 53 e 54 del decreto legislativo n. 42/2004, la Cancelleria ne informa il giudice, affinché questi assuma le determinazioni del caso, e - ove di potenziale interesse - l'Agenzia del Demanio, limitatamente ai beni immobili, partecipando, altresì, le eventuali indicazioni del Ministero della Cultura afferenti alle

possibili destinazioni - ove non già vincolate - che consentano di privilegiarne la valorizzazione culturale e la fruizione pubblica, tra cui, in particolare, la destinazione al museo criminale del Ministero della giustizia con esclusivo riferimento ai beni mobili;

b. alienabili (previa autorizzazione ministeriale ovvero nel rispetto di specifiche prescrizioni e condizioni), ove il Ministero della Giustizia non abbia manifestato interesse per l'assegnazione al museo criminale e salvo che, nel caso di beni immobili, l'Agenzia del Demanio non ritenga più opportuno mantenere comunque gli stessi nella propria gestione, la Cancelleria, previa autorizzazione del giudice, provvede ad affidare l'incarico di vendita ai sensi dell'articolo 86, comma 1, disp. att. c.p.p.. L'incaricato alla vendita, ad avvenuta alienazione (che dovrà avvenire secondo le eventuali prescrizioni e condizioni partecipate dal Ministero della cultura per il tramite del Dicastero della giustizia), provvederà a presentare la denuncia di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 42/2004 alla Soprintendenza archeologica, alle belle arti e al paesaggio del luogo ove si trovano i beni.

3. Laddove, a seguito dell'interlocuzione di cui al comma 1 tra il Ministero della Giustizia e quello della Cultura, emerga che le cose confiscate a titolo definitivo sono prive di interesse culturale e, conseguentemente, liberamente alienabili, ove il Dicastero della Giustizia non abbia comunque manifestato interesse per l'assegnazione al museo criminale e salvo che, nel caso di beni immobili, l'Agenzia del Demanio non ritenga più opportuno mantenere comunque gli stessi nella propria gestione, la Cancelleria, previa autorizzazione del giudice, provvede ad affidare l'incarico di vendita ai sensi dell'articolo 86, comma 1, disp. att. c.p.p..

Articolo 4

(beni mobili)

1. Fuori dei casi in cui il giudice abbia già disposto una specifica destinazione delle cose confiscate a favore di una pubblica amministrazione per il perseguimento di finalità istituzionali o ad altri enti per finalità di utilità sociale ovvero la loro distruzione, qualora si tratti di beni mobili non registrati, la Cancelleria, ove non abbia già provveduto alla vendita dei beni in sequestro, procede, previa richiesta della Procura della Repubblica che li ha individuati, ad incaricare della relativa

vendita l'Istituto di vendite giudiziarie di cui all'articolo 159 disp. att. c.p.c. o, in mancanza, un notaio, un avvocato o un commercialista iscritti all'elenco di cui all'articolo 179-ter disp. att. c.p.c.

2. Se le cose oggetto di confisca definitiva sono beni e strumenti informatici o telematici, gli stessi, ove rientranti nei casi di cui all'articolo 86-bis disp. att. c.p.p. (rubricato "*Destinazione dei beni informatici o telematici sequestrati o confiscati in quanto utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 473, 474, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies del codice penale*"), sono assegnati alle amministrazioni che ne facciano richiesta e che ne abbiano avuto l'uso quando sono stati sottoposti a sequestro, ovvero, se non vi sia stato precedente affidamento in custodia giudiziale, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia.
3. Qualora, a seguito dell'incarico ricevuto, l'Istituto di vendite giudiziarie o, in mancanza di questo, il professionista delegato alle operazioni di vendita non riesca ad alienare i beni perché inutilizzabili o privi di qualsivoglia valore economico o, comunque, relazioni circa l'impossibilità di una loro valorizzazione economica, la Cancelleria, informata prontamente al riguardo, ne dà comunicazione al giudice dell'esecuzione perché questi possa disporre la distruzione delle cose confiscate al fine di evitare di sostenere ulteriori oneri per la loro custodia, conservazione e mantenimento.

Articolo 5

(Beni mobili registrati)

1. Fuori dal caso in cui il giudice abbia già disposto una specifica destinazione delle cose confiscate a favore di una pubblica amministrazione per il perseguimento di finalità istituzionali ovvero la loro distruzione, qualora si tratti di beni mobili registrati, la Cancelleria procede, previa richiesta della Procura della Repubblica che ha provveduto alla trascrizione del vincolo, ad incaricare della relativa vendita l'Istituto di vendite giudiziarie di cui all'articolo 159 disp. att. c.p.c. o, in mancanza, un notaio,

un avvocato o un commercialista iscritti all'elenco di cui all'articolo 179-*ter* disp. att. c.p.c.

2. Qualora, a seguito dell'incarico ricevuto, l'Istituto di vendite giudiziarie o, in mancanza di questo, il professionista delegato alle operazioni di vendita non riesca ad alienare i beni perché inutilizzabili o privi di qualsivoglia valore economico o, comunque, relazioni circa l'impossibilità di una loro valorizzazione economica, la Cancelleria, informata prontamente al riguardo, ne dà comunicazione al giudice dell'esecuzione perché questi possa disporre la distruzione al fine di evitare di sostenere ulteriori oneri per la loro custodia e mantenimento.

Articolo 6 **(Beni immobili)**

1. In relazione ai beni immobili, qualora all'esito degli accertamenti eseguiti dalla Procura della Repubblica ai fini della individuazione dei beni da confiscare emerga in capo al condannato:
 - a. una quota parte del valore di un bene immobile o di una comproprietà immobiliare indivisa o, ancora, una multiproprietà immobiliare o, comunque, beni immobili gravati da ipoteca o da diritti di terzi od oggetto di privilegio speciale o proprietà immobiliari situate all'estero, la Procura della Repubblica valuta l'opportunità di procedere o meno alla trascrizione del titolo in relazione alla possibilità di ottenere un ricavato significativo dalla vendita. In caso di valutazione negativa, lo comunica al Tribunale, con eventuale richiesta di dissequestro del bene;
 - b. la piena proprietà di un bene immobile e lo stesso risulti libero da qualsiasi peso, la Procura della Repubblica, a seguito della trascrizione del provvedimento di confisca presso la Conservatoria dei registri immobiliari, provvede ad interessare l'Agenzia del Demanio affinché essa, nel termine di 90 (novanta) giorni, manifesti il proprio intendimento a mantenere e gestire il bene confiscato.
2. Nel caso in cui l'Agenzia del Demanio non esprima la volontà di acquisire il bene, la Procura della Repubblica trasmette la richiesta alla Cancelleria del Tribunale, che procede, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, ad affidare l'incarico per la vendita ai sensi dell'articolo 86, comma 1, disp. att. c.p.p., a mente del quale il

compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-*bis* e 591-*bis* del codice di procedura civile.

3. Nel caso in cui l'Agenzia del Demanio manifesti la volontà di mantenere e gestire i beni immobili, la Procura della Repubblica lo comunica al Tribunale dando atto della chiusura della procedura di confisca.

Articolo 7

(Titoli e quote sociali)

1. Qualora la confisca riguardi titoli di qualsiasi genere (azioni, obbligazioni, polizze e altri strumenti finanziari) o quote sociali, la Cancelleria procede, previa richiesta della Procura della Repubblica che ha provveduto alla trascrizione della confisca sul registro delle imprese, ad incaricare della relativa vendita un istituto all'uopo autorizzato, un notaio, un avvocato o un commercialista iscritti all'elenco di cui all'articolo 179-*ter* disp. att. c.p.c.
2. Qualora, tuttavia, si tratti di strumenti finanziari, o comunque, di risorse direttamente conferibili al FUG (come, ad esempio, le quote di fondi di investimento e in generale tutti i titoli che abbiano un controvalore certo) si procede direttamente alla comunicazione al FUG perché proceda all'incameramento del bene.
3. Qualora, a seguito dell'incarico ricevuto, il professionista delegato alle operazioni di vendita non riesca ad alienare i beni perché inutilizzabili o privi di qualsivoglia valore economico o, comunque, relazioni circa l'impossibilità di una loro valorizzazione economica, la Cancelleria, informata prontamente al riguardo, ne dà comunicazione al giudice dell'esecuzione perché adotti i provvedimenti più opportuni.

Articolo 8

(Destinazione ricavato vendite)

1. Le somme ricavate dalle vendite di cui agli articoli precedenti, al netto delle relative spese, affluiscono al Fondo Unico Giustizia ovvero al Bilancio dello Stato in conformità a quanto sarà indicato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Articolo 9

(Applicazione del Protocollo alle procedure in corso)

1. Il presente Protocollo d'intesa si applica anche a tutte le procedure di confisca in corso di esecuzione alla data della sua firma.

Articolo 10

(Durata del Protocollo d'intesa. Modifiche ed integrazioni)

1. Il presente Protocollo d'intesa:
 - a. avrà la durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso;
 - b. sarà rinnovato espressamente, salvo eventuali modifiche e/o integrazioni concordate fra le parti, mediante scambio di note almeno 60 giorni prima della scadenza.
2. In qualunque momento della sua vigenza, al presente atto potranno essere apportate, con la controfirma delle parti, eventuali integrazioni o modifiche.

Monza, il 29 dicembre 2025

Il Presidente del Tribunale
Dott.ssa Maria Gabriella Mariconda

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Claudio Gittardi

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza
Col. t.ISSMI Nicola Russo

t

Il Direttore Regionale Lombardia dell'Agenzia del Demanio